



10128 Torino, via Fanti 17
Telefono 011/57181
Telefax 011/544634
<http://www.ui.torino.it>
Codice Fiscale 80082190010

Torino, 9 febbraio 2009

Prot. n. 7215 - SEA/SME/lit

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Oggetto: **SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE** - Loro Sedi -
Regolamento 1272/2008 (CLP - GHS)
XXXI adeguamento al progresso tecnico

Il profondo processo di aggiornamento e riformulazione delle disposizioni inerenti le sostanze chimiche, avviato con il regolamento 1907/2006 REACH (vedasi nostra circolare n. 6172 del 12 febbraio 2007), è ora completato con il regolamento 1272/2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 353 del 31 dicembre 2008 (regolamento CLP – *Classification, Labelling, Packaging*), in vigore dal 20 gennaio 2009, che detta i nuovi parametri per la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele chimiche. Con tale disposizione il sistema europeo si allinea al Sistema Globale Armonizzato (GHS), elaborato in sede ONU, che mira a unificare a livello mondiale la descrizione dei rischi connessi alla gestione di sostanze.

I regolamenti REACH e CLP, affiancati, costituiscono ora il quadro normativo di riferimento per tutti gli aspetti concernenti le sostanze chimiche, sia tal quali, che contenute all'interno di miscele o articoli.

Il regolamento CLP, che mantiene le definizioni proprie del regolamento REACH (ad es. sostanza, articolo, polimero, utilizzatore a valle, distributore, ecc.) integrandole con altre originali, può essere scaricato dal nostro sito internet nella sezione Energia e Ambiente/Sostanze Pericolose/Documenti e Testi Normativi, mentre una prima nota illustrativa è allegata alla presente circolare. Esso porterà all'abrogazione della direttiva madre 67/548/CEE (per le sostanze pericolose) e della direttiva Preparati 1999/45/CE, entro il 1° giugno 2015.

Tra le novità per le imprese produttrici, importatrici ed utilizzatrici si segnala:

- l'introduzione di nuove modalità e nuovi simboli per rappresentare la classificazione di sostanze e miscele (questa la nuova denominazione dei preparati), con il prevedibile aumento del numero di miscele classificate come pericolose;
- la necessità di redigere Schede di Sicurezza nuove che tengano conto, in aggiunta alle prescrizioni riportate in All. II di REACH, dei nuovi parametri imposti dal CLP;
- la creazione di etichette nuove riportanti i pittogrammi CLP, che sostituiranno la precedente simbologia;

- l'abrogazione dell'All. I alla direttiva madre, contenente l'elenco delle sostanze ufficialmente classificate pericolose, a far data dall'entrata in vigore del regolamento; tale elenco è ora contenuto nell' All. VI al regolamento CLP, aggiornato al XXIX adeguamento tecnico, con diverse variazioni ed integrazioni;

Sono prevedibili quindi anche impatti sull'applicazione delle legislazioni secondarie correlate ai principi della classificazione ed etichettatura, ad esempio le normative per i Biocidi (dir. 98/8/CE), Agrofarmaci (dir. 91/414/CEE), Seveso (dir. 1996/82/CE), Agenti chimici in ambiente di lavoro (dir. 1998/24/CE), Agenti chimici carcinogeni e mutageni in ambiente di lavoro (dir. 2004/37/CE), classificazione dei rifiuti, ecc.

Data la complessità dei meccanismi previsti dal regolamento 1272/2008, e in considerazione dell'ampiezza dell'impatto di tale normativa, la nostra Unione manterrà le iniziative di supporto alle imprese associate poste in essere durante il trascorso periodo di avviamento delle prime procedure REACH, per diffonderne la conoscenza e la corretta applicazione.

A tal fine terremo un primo incontro il giorno

3 marzo 2009, ore 9.00

presso il nostro Centro Congressi, sala Giovanni Agnelli, come da programma allegato. In esso, oltre alla presentazione del regolamento CLP, saranno illustrati gli aspetti di interconnessione con il regolamento REACH e gli ultimi aggiornamenti su quest'ultimo. La partecipazione è libera, ma si prega di confermarla al nostro Servizio Energia e Ambiente, possibilmente via posta elettronica (tel 011 5718452, fax 011 5718454, e-mail energia@ui.torino.it).

Imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose - XXXI Adeguamento al Progresso Tecnico

Nella G.U.U.E. L 11 del 16 gennaio 2009 è stata pubblicata la direttiva 2009/2/CE recante il trentunesimo Adeguamento al Progresso Tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. La nuova direttiva, che apporta aggiornamenti all'All. I della direttiva madre, può essere scaricata dal nostro sito internet nella sezione Energia e Ambiente/Sostanze Pericolose/Documenti e Testi Normativi.


In base alle informazioni raccolte a livello comunitario, l'adeguamento in oggetto, unitamente al precedente XXX adeguamento (vedasi nostra circolare n. 7042 del 20 ottobre 2008), non saranno oggetto di recepimento nazionale, in quanto implicitamente abrogati dall'art. 55, comma 11, del regolamento CLP. Il contenuto di tali direttive sarà invece integrato nell'All. VI al regolamento CLP mediante un apposito regolamento, la cui emanazione è prevista per la metà del 2009.

Nell'attesa, le imprese produttrici/importatrici di sostanze tal quali o contenute all'interno di miscele sono invitate ad applicare le nuove disposizioni in merito di classificazione, etichettatura ed imballaggio senza attendere l'emanazione del citato regolamento.

Il nostro Servizio Energia e Ambiente (tel. 011 57 18 452 – fax 011 57 18 454 – e-mail, energia@ui.torino.it) rimane a disposizione delle aziende associate per ogni ulteriore informazione.

Ci è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Perrin', written over the printed text 'IL DIRETTORE'.

All.

Il Regolamento 1272/2008 “CLP”

3 marzo 2009, 09:00-13:00

Centro Congressi UI Torino, sala Giovanni Agnelli

Intervengono:

- **Dott.ssa M. Rubbiani** - Istituto Superiore di Sanità
- **Dott. G. Stocco** – Helpdesk REACH Ministero Sviluppo Economico
- **Dott.ssa F. Ceccarelli** - Helpdesk REACH Ministero Sviluppo Economico

Coordina il dott. **M. Sabetta** – Unione Industriale di Torino

IL REGOLAMENTO 1272/2008 (CLP)

Sistema armonizzato globale per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche

Nota di sintesi

GHS e CLP

Il GHS (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) è un programma globale di armonizzazione dei principali sistemi attualmente esistenti di classificazione delle sostanze pericolose, recante criteri internazionalmente riconosciuti.

I criteri ed i principi contenuti nel GHS, elaborati dal Consiglio Economico e Sociale dell' ONU, sono stati fatti propri dall'Unione Europea con il regolamento 1272/2008, noto come "regolamento CLP" (*Classification Labelling and Packaging*), che rappresenta il punto di arrivo, a livello europeo, dei lavori che hanno avuto inizio dai principi enunciati dalla "Agenda 21", nel giugno 1992 a Rio de Janeiro.

La Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, relativamente al tema della gestione appropriata dei prodotti chimici, individuò, tra gli altri, un programma d'azione riguardante la "Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura dei prodotti chimici".

L'obiettivo del programma d'azione era quello di determinare un sistema di classificazione del rischio per le sostanze chimiche che fosse armonizzato a livello mondiale ed universalmente comprensibile sia dal punto di vista dell'etichettatura, delle schede di sicurezza e dei pittogrammi, tenendo sempre in evidenza l'obiettivo della protezione della salute umana e dell'ambiente.

I criteri utilizzati dai principali sistemi classificatori mondiali (trasporti, direttive europee, normativa USA, normativa canadese), sono stati la base sulla quale i lavori di armonizzazione si sono fondati per arrivare al testo del GHS.

L'armonizzazione tra i citati sistemi di classificazione (i più ampiamente impiegati a livello internazionale) operata dal GHS è stata sviluppata tenendo sempre in evidenza la necessità di preservare i livelli di protezione già raggiunti nei diversi settori che saranno influenzati dal cambio di sistema classificatorio delle sostanze chimiche (ad es. nella tutela dei lavoratori, dei consumatori, dell'ambiente).

Campo di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le sostanze e miscele fornite nell'Unione Europea, tranne nei casi in cui disposizioni più specifiche circa la classificazione e l'etichettatura siano contenute in altre norme della legislazione comunitaria.

Sostituisce pertanto la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Esclusioni

Il regolamento CLP esclude dal proprio campo di applicazione:

- sostanze e miscele radioattive;
- sostanze e miscele sottoposte a controllo doganale;
- sostanze e miscele costituenti intermedi non isolati;
- sostanze e miscele impiegate a fini di ricerca e sviluppo che non siano immesse sul mercato
- rifiuti;
- trasporto di merci pericolose (sia per via aerea, marittima, su strada, ferrovia o via fluviale).

Non si applica inoltre alle sostanze e alle miscele, allo stato finito, destinate all'utilizzatore finale nelle forme di medicinali, medicinali veterinari, prodotti cosmetici, dispositivi medici, alimenti o mangimi (anche quando sono utilizzati in prodotti alimentari come additivi alimentari e come sostanze aromatizzanti).

Soggetti interessati al CLP

L'identificazione dei pericoli delle sostanze e delle miscele, la loro relativa classificazione ed etichettatura, incombe sui fabbricanti, sugli importatori e sugli utilizzatori a valle di tali sostanze o miscele, siano essi soggetti o no agli obblighi imposti dal regolamento 1907/2006 (REACH).

E' da tener presente che la riconsiderazione e la eventuale riclassificazione di sostanze e miscele operata su di esse dal CLP avrà importanti effetti su tutti corpi normativi derivati, che dalla classificazione/etichettatura discendono i loro effetti giuridici.

Strumenti del CLP

Il regolamento 1272/2008 fa propria l'esperienza maturata e il lavoro svolto nei quattro decenni di applicazione della "direttiva madre" 67/548/CEE (che andrà progressivamente a sostituire, assieme alla "direttiva preparati" 1999/45/CE).

I due principali strumenti previsti sia dalle norme precedenti che dal regolamento CLP per comunicare i pericoli delle sostanze e delle miscele sono le etichette e le schede di dati di sicurezza.

L'etichetta è il solo strumento per la comunicazione ai consumatori, ed è ampiamente utilizzata per segnalare ai lavoratori, in forma sintetica, le informazioni sulle sostanze o le miscele fornite più ampiamente nelle schede di dati di sicurezza.

Per il regolamento REACH la scheda di sicurezza è il principale strumento di comunicazione nella catena di approvvigionamento delle sostanze: infatti ha incorporato le disposizioni preesistenti, che sono ora incluse all'allegato II di REACH. Sono state apportate modifiche ai contenuti prescritti alle schede, che mantengono la struttura a 16 punti, per renderle coerenti sia con le disposizioni di REACH che del presente regolamento CLP.

Obblighi degli utilizzatori a valle

Si ribadisce che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle sono tenuti a classificare le sostanze e le miscele in conformità del titolo II del regolamento CLP prima di immetterle sul

mercato, e che essi possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del citato titolo II da un attore della catena d'approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione.

Date e scadenze principali

Il regolamento è in vigore dal 20 gennaio 2009;

Le disposizioni del CLP in merito alla classificazione, etichettatura ed imballaggio si applicheranno progressivamente alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2010 ed alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015, come da schema allegato.

Costi e ricadute sul sistema industriale

L'allineamento al nuovo sistema, ancorché graduale, comporterà un incrementato impegno da parte delle imprese, che peraltro stanno già applicando i recenti parametri operativi dettati da REACH; gli strumenti attualmente impiegati (ad es. i software di elaborazione delle Schede di sicurezza finora usati) dovranno essere rivisti per essere adeguati alla nuova normativa.

Andranno progressivamente rielaborate le Schede di sicurezza, che dovranno tener conto delle novità sostanziali (ad es. nuove classi di pericolo, frasi di pericolo e consigli di prudenza) definite dal CLP ed interfacciate con le disposizioni REACH.

Anche le etichette relative andranno conseguentemente rinnovate (ad es. per i nuovi pittogrammi per la comunicazione del rischio).


E' prevedibile che l'operata revisione dei criteri per assegnare la pericolosità alle miscele porterà verosimilmente all'aumento del numero di esse che saranno classificate come pericolose, se raffrontato al numero di preparati oggi classificati come tali.

Come conseguenza di tale processo di armonizzazione dei criteri di classificazione ed etichettatura, le ricadute positive per le imprese si concretizzeranno, a fronte della validità a livello universale dei criteri del GHS, in una facilitazione negli interscambi a livello mondiale (e non solo europeo).

Tali ricadute saranno tanto più incisive quanto più numerosi saranno i Paesi che recepiranno nella loro legislazione nazionale i criteri del GHS.

Per la protezione della salute umana e dell'ambiente la razionalizzazione operata farà sì che lo stesso pericolo venga classificato, descritto e comunicato uniformemente nella quasi totalità dei Paesi, a differenza di quanto accaduto finora.

SOSTANZE - Transizione tra direttiva 67/548 e regolamento CLP



MISCELE - Transizione tra direttiva 1999/45 e regolamento CLP

